



COMUNE DI CALCIANO (Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21
Del 25/09/2020

OGGETTO: Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2020. Conferma tariffe anno 2019

Proposta: Area Amministrativa

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTICINQUE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **17:15**, in Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11 convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **URGENTE** – Seduta **PUBBLICA**. Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	“	X	
4.	IETTO Achille	“		X
5.	ABBATANGELO Giovanni	“	X	
6.	BENEVENTO Francesco	“	X	
7.	DISTEFANO Claudio	“	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	“	X	
9.	GERMANO Pietro	“		X
10.	BENEVENTO Domenico	“		X
11.	VEZZUSO Cristiano	“		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) **il Responsabile dell'Area interessata**, in ordine alla **regolarità tecnica** per quanto di competenza

(X) **il Responsabile dell'Area Finanziaria**, in ordine alla **regolarità contabile**

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso **parere favorevole**

Il Sindaco-Presidente illustra, al Consiglio Comunale, l'argomento oggetto della presente Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Il Decreto del 16 dicembre 2019 Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- Il Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;
- Il Decreto Legge n. 18/2020 che ha fissato i termini di cui sopra al 31 luglio 2020;
- Il Decreto Legge n. 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 30 settembre 2020;

ATTESO CHE:

- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

DATO ATTO CHE:

- L'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" e delle sue componenti: IMU, TASI e TARI;
- La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) che ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nelle sue componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Il Comune di Calciano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2019 ha approvato il Piano Finanziario Tari e le tariffe da applicare per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”*;
- L'autorità ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- L'art. 6 del Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), approvato con la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:
 - Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

RICHIAMATO l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 che ha modificato l'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina la TARI, come di seguito:

- Ha introdotto il comma 683-bis il quale dispone che, *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- Ha innovato il comma 652 (alla luce dei compiti attribuiti alla Autorità ARERA in materia tariffaria), il quale, nell'attuale formulazione prevede tra l'altro che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione della TARI e della TARI corrispettiva di cui all'art. 683-bis della Legge 147/2013 era stato prorogato al 30 giugno 2020 dall'art. 107, comma 4 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e che tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;

ATTESO che, conseguentemente, risulta applicabile il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che testualmente recita:

- *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva*

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

RITENUTO opportuno di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate e, conseguentemente approvare per l'anno 2020 le tariffe applicate per l'anno 2019 e di stabilire che con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare il Piano Economico Finanziario e le tariffe TARI sulla base dei costi del servizio quantificati per l'anno 2020 entro i termini sopra indicati;

RICHIAMATI i commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 con la quale stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 650 della legge n. 147/2013 dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;

ATTESO che nella commisurazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999;

RICORDATO che il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019 e le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei costi riportati nel PEF e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2019, dal quale emergono costi complessivi per €. 84.574,72;

ATTESO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2020/2022 di questo Comune, approvato con deliberazione n. 10 del 30.04.2020;

RILEVATA pertanto, la necessità di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con la richiamata deliberazione di consiglio comunale n. 7/2019, come da prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Tariffe Utenze domestiche (Allegato A);
- Tariffe Utenze non domestiche (Allegato B);

ATTESO che è ancora valido il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D. Leg.vo 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, L. 147/2013 che la Provincia di Matera ha confermato nella misura del 5%;

CONSIDERATO che il Comune di Calciano riscuote la TARI in forma diretta, tramite avviso bonario di pagamento inviato all'indirizzo di residenza dei contribuenti, corredato da modelli F24 precompilati per il pagamento in soluzione unica o a rate;

RITENUTO opportuno stabilire che il pagamento dell'acconto della TARI dovuta dai contribuenti relativa anno 2020 può essere dilazionata in n. 3 rate mensili, da pagarsi alle scadenze di seguito indicate, da calcolare sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2019, come da allegati A) e B);

Avviso di pagamento in acconto*	
Modalità di pagamento	Data di scadenza
Soluzione unica	31 ottobre 2020
I rata	31 ottobre 2020
II rata	30 novembre 2020
III rata	31 dicembre 2020

DATO ATTO che le modalità di pagamento della rata di saldo/conguaglio dovuta dai contribuenti a titolo di TARI 2020, saranno approvate con successiva deliberazione di consiglio, sulla base delle tariffe quantificate in relazione ai costi del servizio rifiuti per l'anno 2020, approvati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 MAGGIO 2020 del avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";

RITENUTO opportuno, rinviare l'applicazione di agevolazioni tariffarie di cui alla delibera ARERA 158/2020, ove spettanti, in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020;

DATO ATTO che agli avvisi di pagamento dell'acconto TARI 2020 continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel vigente regolamento TARI;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 06.08.2014, capitolo D;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	7
ASTENUTI	0
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

DELIBERA

Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di confermare per l'anno 2020, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019, come da prospetti allegati: Allegato A) per le utenze per le utenze domestiche ed allegato B) per le utenze non domestiche;
- Che alla TARI dovuta va aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D. Lgs 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, L. 147/2013, nella misura del 5%, come approvato dalla Provincia di Matera;
- Di stabilire che il pagamento in acconto della TARI 2020 può essere dilazionato in numero tre rate mensili, da corrispondere alle scadenze e con le modalità di seguito indicate;

Avviso di pagamento in acconto*	
Modalità di pagamento	Data di scadenza
Soluzione unica	31 ottobre 2020
I rata	31 ottobre 2020
II rata	30 novembre 2020
III rata	31 dicembre 2020

- Di dare atto che, con successiva deliberazione si procederà all'approvazione delle tariffe TARI sulla base dei costi del servizio rifiuti approvati con il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e, contestualmente si procederà a quantificare il conguaglio della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2020 e le modalità di pagamento da applicare;
- Di dare atto che per quanto di non riportato nella presente si fa riferimento alla normativa legislativa e regolamentare;
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- Di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito,

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: n. 07 favorevoli, su 07 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- (X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- () decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI